



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 febbraio 2021  
(OR. en)

6200/21

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0027 (NLE)**

---

---

**AVIATION 34  
ICAO 14  
RELEX 101**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in riferimento all'adozione dell'emendamento 177 dell'annesso 1, dell'emendamento 47 dell'annesso 2, dell'emendamento 108 dell'annesso 8 e dell'emendamento 90 dell'annesso 10, e di un nuovo volume VI dell'annesso 10 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale

---

**DECISIONE (UE) 2021/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione  
in sede di Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale  
in riferimento all'adozione dell'emendamento 177 dell'annesso 1,  
dell'emendamento 47 dell'annesso 2, dell'emendamento 108 dell'annesso 8  
e dell'emendamento 90 dell'annesso 10, e di un nuovo volume VI dell'annesso 10  
della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in  
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione relativa all'aviazione civile internazionale ("convenzione di Chicago"), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. La medesima convenzione ha istituito l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).
- (2) Gli Stati membri sono Stati contraenti della convenzione di Chicago e membri dell'ICAO, mentre l'Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell'ICAO. In seno al Consiglio dell'ICAO sono rappresentati sette Stati membri.
- (3) A norma dell'articolo 54 della convenzione di Chicago, il Consiglio dell'ICAO deve adottare standard e pratiche raccomandate internazionali e designarli come annessi della convenzione di Chicago.
- (4) Nel corso della sua 222a sessione, il Consiglio dell'ICAO è chiamato ad adottare l'emendamento 177 dell'annesso 1 (Rilascio delle licenze del personale), l'emendamento 47 dell'annesso 2 (Regole dell'aria), l'emendamento 108 dell'annesso 8 (Aeronavigabilità degli aeromobili) e l'emendamento 90 dell'annesso 10 (Telecomunicazioni aeronautiche), e un nuovo volume VI dell'annesso 10 della convenzione di Chicago.
- (5) Scopo principale degli emendamenti proposti è istituire un quadro giuridico per la progettazione, l'omologazione e il funzionamento di aeromobili a pilotaggio remoto a livello transfrontaliero e in alto mare secondo le regole del volo strumentale. L'Unione sostiene con convinzione gli sforzi profusi dall'ICAO per istituire tale quadro giuridico.

- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dell'ICAO poiché l'emendamento 177 dell'annesso 1, l'emendamento 47 dell'annesso 2, l'emendamento 108 dell'annesso 8 e l'emendamento 90 dell'annesso 10, volume V, e il nuovo volume VI dell'annesso 10 della convenzione di Chicago vincoleranno l'Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (UE) n. 1178/2011<sup>1</sup>, (UE) n.748/2012<sup>2</sup> (UE) n 965/2012<sup>3</sup>, (UE) n. 1321/2014<sup>4</sup> e potenzialmente (UE) n. 452/2014<sup>5</sup> della Commissione e sul regolamento di esecuzione (UE) 2017/373<sup>6</sup> della Commissione.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).

<sup>6</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1).

- (7) La posizione dell'Unione in sede di Consiglio dell'ICAO in merito all'adozione dell'emendamento 177 dell'annesso 1, dell'emendamento 47 dell'annesso 2, dell'emendamento 108 dell'annesso 8 e dell'emendamento 90 dell'annesso 10, volume V, e di un nuovo volume VI dell'annesso 10 della convenzione di Chicago dovrebbe essere quella di sostenere gli emendamenti nella loro interezza e dovrebbe essere espressa congiuntamente a nome dell'Unione dagli Stati membri dell'Unione che sono membri del Consiglio dell'ICAO.
- (8) Una volta adottati, gli emendamenti degli annessi 1, 2, 8 e 10 della convenzione di Chicago saranno vincolanti per tutti gli Stati contraenti, compresi tutti gli Stati membri, in conformità della convenzione di Chicago ed entro i limiti da essa stabiliti.
- (9) A norma dell'articolo 38 della convenzione di Chicago, uno Stato contraente che reputi di non potersi attenere del tutto agli standard o alle procedure internazionali adottate dall'ICAO, o di non poter conformare completamente i suoi regolamenti o le sue pratiche agli standard o alle procedure internazionali emendati, o che ritenga necessario adottare regolamenti o pratiche che differiscono in qualche punto da quelli introdotti in base a uno standard internazionale, dovrebbe dare immediata notifica all'ICAO delle differenze esistenti tra le proprie pratiche e quelle stabilite dallo standard internazionale.

- (10) A norma dell'articolo 90 della convenzione di Chicago, ogni annesso od ogni emendamento di un annesso adottato dal Consiglio dell'ICAO diventa esecutivo nei tre mesi successivi alla notifica agli Stati contraenti oppure al termine di un più lungo periodo di tempo fissato dal Consiglio dell'ICAO, a meno che nel frattempo la maggioranza degli Stati contraenti non abbia manifestato il proprio disaccordo al Consiglio dell'ICAO.
- (11) La posizione dell'Unione dopo l'adozione dell'emendamento 177 dell'annesso 1, dell'emendamento 47 dell'annesso 2, dell'emendamento 108 dell'annesso 8 e dell'emendamento 90 dell'annesso 10, volume V, e di un nuovo volume VI dell'annesso 10 della convenzione di Chicago da parte del Consiglio dell'ICAO, che dovrà essere annunciata dal Segretario generale dell'ICAO per mezzo della procedura di lettera agli Stati dell'ICAO, dovrebbe essere quella di non manifestare disaccordo in sede di Consiglio dell'ICAO.
- (12) Qualora la legislazione dell'Unione differisca dagli annessi della Convenzione di Chicago come modificati dall'ICAO dopo che questi sono diventati applicabili, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio le differenze dettagliate che gli Stati membri devono notificare all'ICAO a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## *Articolo 1*

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dell'ICAO è di sostenere l'adozione dell'emendamento 177 dell'annesso 1, dell'emendamento 47 dell'annesso 2, dell'emendamento 108 dell'annesso 8 e dell'emendamento 90 dell'annesso 10, volume V, e l'adozione di un nuovo volume VI dell'annesso 10 della convenzione di Chicago nella loro interezza.
2. La posizione da adottare a nome dell'Unione, a condizione che il Consiglio dell'ICAO adotti senza modifiche sostanziali l'emendamento 177 dell'annesso 1, l'emendamento 47 dell'annesso 2, l'emendamento 108 dell'annesso 8, e l'emendamento 90 dell'annesso 10, volume V, e un nuovo volume VI dell'annesso 10 della convenzione di Chicago, di cui al paragrafo 1, è di non manifestare disaccordo in sede di Consiglio dell'ICAO rispetto alle misure adottate in risposta alle rispettive lettere agli Stati dell'ICAO.
3. Qualora la legislazione dell'Unione differisca dagli annessi della Convenzione di Chicago come modificati dall'ICAO dopo che questi sono diventati applicabili e sia pertanto richiesta la notifica delle differenze rispetto a tali annessi a norma dell'articolo 38 della convenzione di Chicago, la Commissione presenta al Consiglio, a tempo debito e con sufficiente anticipo rispetto al termine fissato dall'ICAO per la notifica delle differenze, un documento preparatorio per esame e approvazione nel quale figurano le differenze dettagliate che gli Stati membri devono notificare all'ICAO a nome dell'Unione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri che sono membri del Consiglio dell'ICAO esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Tutti gli Stati membri esprimono la posizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---